

**TRIBUNALE DI NAPOLI****SEZIONE SETTIMA CIVILE**

Proc. Unit. 382-2-1/2024

Il Giudice delegato dr. Livia De Gennaro, letto il ricorso depositato dallas.p.a. in data 27/08/2024 e all'esito dell'udienza del 10/09/2024

OSSERVA

Con ricorso ex art 40 nr 4 , 57 e 63 CCII la spa ha chiesto la omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art 48 nr 4 CCII nonché l'emissione delle misure protettive di cui all'art 54 CCII e con decreto del 12.7.2024, il Giudice delegato ha confermato ex art 55 co 3 CCII le misure protettive richieste per la durata di 4 mesi decorrenti dal 2.7.24 fissando con separato decreto il Tribunale per il 18.9.24 l'udienza camerale di comparizione delle parti .

Ha rappresentato che, a seguito della situazione di tensione finanziaria in cui si è venuta a trovare, generata dalla riduzione dei pagamenti nel periodo pandemico nonché dalla riduzione dei contratti di cui sono risultate titolari le aziende affittate rispetto a quelle vigenti all'epoca della gara, era stata costretta ad omettere il pagamento dei debiti fiscali e contributivi maturati sino a novembre 2022 maturando una esposizione debitoria nei confronti di erario ed Inps .

Ha evidenziato di avere fatto ricorso ad una procedura di regolazione della crisi e che in data 13.12.2022 aveva presentato ai sensi dell'art 63 CCII domanda di transazione sui crediti tributari e contributivi inoltrando apposite proposte alla Agenzia delle Entrate e all'Inps per il pagamento parziale e dilazionato dei debiti fiscali e contributivi e che a seguito di tali proposte era stato rilasciato il DURF ma non il DURC non avendo l'Inps dato alcun riscontro alla proposta ricevuta .

Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto, in via principale, che con decreto *"che il Tribunale adito, ai sensi dell'art. 54 nn. 1 e 2 CCII, voglia accertare, in via cautelare la sussistenza dei presupposti di legge perché l'INPS rilasci allaS.p.A. il Documento Unico di Regolarità Contributiva dalla data del 1/7/2024 emettendo, per quanto possa occorrere, in via subordinata ogni eventuale provvedimento provvisorio ed urgente volto*



ad assicurare, in pendenza del giudizio di omologazione, la continuità aziendale finalizzata alla esecuzione degli omologandi accordi di ristrutturazione.”

Il ricorso va accolto in ragione di quanto segue.

Preliminarmente, va confermata la competenza per materia dell'adito Tribunale.

Orbene, a seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza è prevista una competenza assorbente del tribunale concorsuale, ai sensi dell'art 54 co 2 terzo periodo, in relazione a tutte le "ulteriori misure contemporanee" (ulteriori rispetto a quelle tipizzate nei commi primo e secondo della stessa disposizione) necessarie per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Va rilevato, invero, come le misure temporanee ulteriori sono diverse dalle misure cautelari tradizionali essendo funzionali e strumentali non rispetto ad una proponenda azione di merito a cognizione piena bensì funzionali e strumentali rispetto ad una procedura di accordi di ristrutturazione finalizzata ad una soluzione della crisi di impresa.

Tali misure, in quanto tali, trovano in tale contesto la loro ragion d'essere sicché cessano con la revoca dell'ammissione alla procedura e con mancata omologazione dell'accordo, non servendo più alle finalità indicate dal legislatore, o per contro, con l'omologazione dell'accordo, avendo in tal caso realizzato pienamente la loro funzione.

La ricorrente ha evidenziato di rispettare la normativa vigente avuto riguardo agli oneri previdenziali maturati dopo il deposito della prima proposta transattiva contributiva del 23.12.22 e di trovarsi in perfetta regolarità contributiva.

Giova rilevare come, sotto il profilo di una interpretazione sistematica delle norme regolatrici della fattispecie, l'art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. 30.01.2015, dispone che "la regolarità (contributiva) sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative", quali, nel caso di specie quelle dettate dall'art. 100 C.C.I.I. laddove è prevista l'autorizzazione, a determinate condizioni, da parte del tribunale per il pagamento di (soli) crediti pregressi per prestazioni di beni o di servizi, da cui si ricava, a contrario, il divieto legislativo di pagare crediti anteriori aventi diversi



natura, tra i quali rientrano quelli per contributi previdenziali e/o assistenziali, a tutela del principio della par condicio creditorum.

La previsione normativa contenuta nell'art. 5, comma 1, del D.M. 30.01.2015 deve necessariamente coordinarsi, di conseguenza, con le richiamate disposizioni legislative (quelle che consentono la previsione, nel piano, del pagamento parziale o anche dilazionato dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori), purché detto piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione e quella che, nelle ipotesi di concordato con continuità aziendale, richiede l'autorizzazione del tribunale per il pagamento dei crediti pregressi tanto più che, in quanto fonte normativa secondaria, contenuta in un decreto ministeriale, in caso di contrasto con la disciplina di fonte primaria, è destinata a soccombere rispetto a quest'ultima. Tali considerazioni risultano rafforzate alla luce dello spirito complessivo della riforma introdotta dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, con la quale il legislatore ha operato una chiara scelta, privilegiando una prospettiva tesa a favorire il risanamento e la tutela della continuità aziendale delle imprese in crisi.

Sebbene norma speciale rispetto a quella dettata dall'art. 3, la norma di cui all'art. 5 d.m. cit. è pur sempre anch'essa fonte secondaria, destinata a soccombere rispetto ad un complesso di norme di fonte primaria contraddistinte, per quanto detto, da una ratio legis tesa a favorire la prevenzione ed il risanamento delle crisi d'impresa, al fine di salvaguardarne la continuità aziendale.

Deve ritenersi che i debiti previdenziali e contributivi anteriori, al pari di quelli fiscali, formino oggetto di un trattamento specifico nell'ambito della procedura della crisi, espressamente regolata dall'art 63 CCII. Invero, proprio al fine di disciplinare il rilascio del durc nel cd "periodo finestra", quello cioè intercorrente tra la presentazione dell'istanza ex art 182 bis l fall e l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, l'art 5 co IV d.m. lav 30.1.2015, tutt'oggi in vigore, ancorché emesso nella vigenza della precedente disciplina concorsuale, prevede testualmente che *"che le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'art 182 ter r.d. 267/1942 nell'ambito*



del concordato preventivo ovvero nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti , si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese ed il decreto di omologazione dell'accordo stesso , se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti dell'Inps , Inail degli artt 1 e 3 del decreto min 4.8.09.”

Tale disposizione deve essere applicata anche alla nuova disciplina di cui al CCII considerato che la regolamentazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti non ha subito, nel nuovo codice, modifiche sostanziali e ricalca , in tutto, quello disciplinato all'art 182 bis l.fall.

Vanno ravvisati i presupposti per riconoscere la fondatezza della domanda cautelare della ricorrente, sotto il profilo sia della strumentalità della misura richiesta rispetto agli effetti della sentenza di omologa dell'accordo (fumus boni iuris), sia del periculum che dal ritardo nel rilascio del Durc possa derivare la frustrazione dell'obiettivo di continuità aziendale.

Invero, la mancanza del documento unico di regolarità contributiva espone la società al concreto pericolo del blocco dell'attività di impresa costituendo detto documento elemento essenziale per lo svolgimento e la continuazione dell'attività : senza il Durc la società rischierebbe non solo il ritiro della licenza ministeriale (art 5 dlgs n 276/2003 e 7 d.m. 23.12.2003) e la impossibilità di partecipare a nuove gare di appalto ma anche la risoluzione per inadempimento dei contratti in essere richiedendo tali enti la periodica esibizione del documento ai fini della permanenza di detti contratti e della effettuazione dei relativi pagamenti delle fatture emesse dalla

Ravvisati, in definitiva, per tutto quanto sopra esposto, i presupposti per riconoscere la fondatezza della domanda cautelare della ricorrente, sotto il profilo sia della strumentalità della misura richiesta rispetto agli effetti della sentenza di omologa dell'accordo (fumus boni iuris), sia del periculum che dal ritardo nel rilascio del Durc possa derivare la frustrazione dell'obiettivo di continuità aziendale, ritiene il Tribunale, di non avere alcun potere di “ordinare” un facere all'ente amministrativo, non rientrando tale potere nei limiti della giurisdizione ordinaria. Il potere di cui può ritenersi legittimamente investita l'autorità giudiziaria adita è, invero, quello più circoscritto di “accertamento” del diritto della ricorrente ad ottenere quanto richiesto.



P.Q.M.

Visti gli artt. 54, 55 C.C.I.I.;

accerta e riconosce la sussistenza dei presupposti di legge perché la competente sede

INPS possa rilasciare alla ricorrente , il Documento Unico di Regolarità Contributiva con decorrenza dalla data di deposito del ricorso ex art 40 n. 4 , 57 e 63 CCII.

Si comunichi alle parti

Napoli, 10.9.2024

Il Giudice delegato

Dr Livia De Gennaro

